



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

## La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

## Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo

## Consigliere

dott. ssa Giuseppa Cernigliaro

## Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 2/A/2025**

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

6939/Pensioni civili, sull'appello proposto da I.N.P.S. – Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli

avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Antonella

Patteri, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per la Regione siciliana n. 56/2024 del 30 - 31 gennaio 2024,

pubblicata il 5 febbraio 2024,

APPELLANTE

**contro**

*Omissis*, rappresentata e difesa come in atti dall'avvocato Carmelo

Failla,

APPELLATA

## per la riforma

per la riforma della sentenza n. 56/24 pubblicata il 05.02.2024- emessa dalla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, all'esito del giudizio di ottemperanza RG. 69246/C.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza, l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS e, per parte appellata, l'avvocato Benedetta Caruso in sostituzione dell'avvocato Carmelo Failla, giusta delega depositata in udienza.

### **FATTO E DIRITTO**

**1.-** Con l'impugnata sentenza è stato accolto parzialmente il ricorso in ottemperanza della sig.a *Omissis* ed ordinato all'INPS di provvedere all'esecuzione della sentenza n. 1018/2015 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione dell'indennità integrativa speciale intera e della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico di reversibilità, in costanza di analoghe indennità percepite per la prestazione di opera retribuita presso terzi, e condannando l'Istituto previdenziale al pagamento in favore della ricorrente delle somme a tale titolo spettanti sui ratei pensionistici arretrati maggiorate degli accessori, all'uopo assegnando un termine di 90 (novanta) giorni, contestualmente nominando un commissario ad acta, in caso di persistente inottemperanza.

Nel giudizio d'ottemperanza l'INPS aveva fatto presente che sentenza n. 1018/2015 non era stata impugnata e che l'INPS la eseguiva, concedendo la tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità in

costanza di opera retributiva, ma senza corrispondere altri emolumenti e/o ulteriormente riliquidare, posto che la pensione di reversibilità conteneva già la IIS e quindi in parte qua la sentenza era ineseguibile perché affermava un diritto già concesso.

Al riguardo il giudice dell'ottemperanza, nel respingere le argomentazioni *ex adverso* formulate dall'INPS, ha rilevato che il giudicato da ottemperare riguardava l'accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare dell'indennità integrativa speciale in misura intera quale assegno accessorio al trattamento pensionistico di reversibilità, laddove il conglobamento di cui all'art. 15, co. 5 della L. 724/1994 aveva ridotto la IIS a uno dei parametri economici da prendere a base per la determinazione della pensione. Per tale ragione, per i trattamenti pensionistici nei cui confronti detta disposizione viene applicata, non può più parlarsi di indennità integrativa speciale (ancorché in termini di conglobamento), bensì di vera e propria espunzione di tale assegno accessorio dalla sua funzione e dalle sue peculiarità già previste dall'art. 2 della L. 324/1959 e s.m.i.

In tale prospettiva, il giudice ha osservato che le argomentazioni di INPS avrebbero costituito un elemento non presente né mai adombrato nel giudizio di cognizione di primo grado e che l'INPS avrebbe dovuto fare valere quale motivo di impugnazione ordinaria o straordinaria della sentenza 1018/2015.

**2.-** Con l'appello in epigrafe l'INPS ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del giudice dell'ottemperanza, affidando l'accoglimento del

proprio gravame ai seguenti motivi.

Col primo motivo si è contestata la violazione dell'art. 113, c.p.c. e degli artt. 217 e 218 del c.g.c.

Richiamato il principio *iura novit curia*, e la sua trasposizione nell'art. 113, c.p.c. e negli artt. 217 e 218 del c.g.c., l'appellante ne ha invocato l'applicazione al giudizio d'ottemperanza, e rieditato l'argomentazione secondo la quale l'INPS non ha introdotto fatti nuovi nel giudizio d'ottemperanza, in quanto non sono nuove le eccezioni relative alla evidente soggezione di una pensione liquidata nel 2005 al sistema di calcolo di cui alla legge 724/1994.

Piuttosto, ha osservato l'appellante, in sede di ottemperanza sono state sollevate eccezioni di diritto che non incontrano preclusioni perché devono necessariamente essere applicate dal Giudice che deve giudicare secondo quanto disposto dall'art. 113 cpc, senza timore di incorrere nei limiti della corrispondenza tra chiesto e giudicato di cui all'art. 112 cpc.

Così, la sentenza dell'ottemperanza avrebbe dovuto considerare che in base alle norme applicabili, la sentenza n. 1018/2015, rispetto alla concessione della IIS è *inutiliter* data, in quanto la sig.ra *Omissis* godeva già della IIS nel suo trattamento pensionistico.

Col secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 15, comma 5, l.n. 724 del 1994.

Preliminarmente ha ricordato che l'indennità integrativa speciale è la voce che serve ad ancorare il trattamento pensionistico all'indice ISTAT dell'adeguamento al costo della vita, sia quando viene

corrisposta come elemento accessorio, sia quando conglobata nella base pensionabile, senza che il diverso sistema di calcolo possa costituire espunzione della voce, e quindi possa il suo risultato costituire un bene diverso della vita. Ciò posto, ha ripercorso l'iter normativo che, dalla modifica apportata dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, ha visto l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, e la successiva adozione dell'art. 1 comma 774 e 776 della finanziaria per l'anno 2007, con l'effetto che, a decorrere dall'1 gennaio 1995, è venuto meno il carattere accessorio dell'indennità integrativa speciale per essere la stessa conglobata nel trattamento pensionistico così come disposto dall'art.15, comma 3, della legge n.724 del 1994 e confermato dalla legge n.335 del 1995 e successive modifiche (cfr. sentenza n. 197 del 2010 della Corte costituzionale).

Da ciò è agevole dedurre – secondo l'appellante - che, a partire dalla data dell'1 gennaio 1995, l'indennità integrativa speciale, non essendo ormai un emolumento autonomo ed accessorio al trattamento pensionistico, costituisce soltanto uno degli elementi retributivi, in uno allo stipendio ed alle altre indennità, in base ai quali viene determinata la pensione (per tutte, Appelli Sicilia sent. n. 193/A/2013).

Ha errato, quindi il Giudice di primo grado quando ha interpretato la sentenza n. 1018 come concedente un bene della vita diverso da quello concesso da Inps: il bene della vita è la medesima IIS, che era già nel patrimonio del ricorrente, quando ha proposto ricorso.

Con un terzo motivo, l'appellante ha chiesto di dichiarare il difetto

d'interesse a ricorrere della sig.ra *Omissis* perché la pensione della medesima conteneva già la IIS: questo non può non significare che il bene della vita era già concesso e che quindi non vi era ulteriore interesse tutelabile in sede di ottemperanza.

L'appellante ha formulato istanza incidentale di sospensione dell'impugnata sentenza, respinta all'udienza del 06.06.2024 con ordinanza n. 5/A/2024.

**3.-** Con memoria depositata a mezzo pec il 27/05/2024 si è costituita l'appellata, contestando la ricostruzione dell'appellante e chiedendo di respingere l'appello per infondatezza e di rigettare l'incidentale domanda di sospensione per insussistenza di danno gravissimo in capo all'INPS.

**4.-** Con memoria depositata in data 05.06.2024, l'INPS ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in sede cautelare.

**5.-** All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

## **DIRITTO**

**1.-** I tre motivi d'appello, che atteso il loro complessivo contenuto possono essere valutati congiuntamente, sono infondati.

Con il gravame in esame, infatti, l'INPS ha lamentato, in sede di ottemperanza, vizi della sentenza derivanti dalla violazione da parte del giudice di primo grado, in uno col principio *iura novit curia*, dell'art. 113, c.p.c. e degli artt. 217 e 218 del c.g.c. (primo motivo), dell'art. 15, comma 5, l.n. 724 del 1994 (secondo motivo) e la carenza di interesse a ricorrere (terzo motivo).

Si tratta, nel complesso, di regole di giudizio e probatorie, nonché di violazioni di legge che attengono alla fondatezza del giudizio di merito sulla spettanza e dimensione del diritto a pensione, in ordine al quale, tuttavia, il giudice dell'ottemperanza non può più statuire, stante l'intervenuto giudicato.

Correttamente, allora, il giudice di primo grado ha osservato che l'INPS avrebbe dovuto far valere tempestivamente tutte le prospettate violazioni quali motivi di impugnazione ordinaria o straordinaria della sentenza 1018/2015.

**2.-** Per quanto precede, l'appello è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e son liquidate in misura pari ad euro 1.000,00 (euro Mille/00) in favore della sig.a *Omissis*.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 08/01/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente